



Comune di Foggia

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, commi da 639 a 704 e 731,

Regolamento approvato, con emendamenti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.196 del 08 settembre 2014, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.13 del 26.2.2016, n.83 del 29.4.2016, n.52 del 5.6.2020, n.53 del 5.6.2020, n.99 del 30.9.2020, dalle disposizioni di legge di cui all'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e con Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 24.6.2021 e n.4 del 24.6.2021 e con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.47 del 27.4.2023.

INDICE

TITOLO I

Art. 1: Istituzione dell'Imposta Unica Comunale

Art. 2: Contenuto del regolamento

TITOLO II

Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 3: definizione

Art. 4: presupposto

Art. 5: definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli

Art. 6: fabbricati rurali

Art. 7: soggetti passivi

Art. 8: soggetto attivo

Art. 9: base imponibile

Art. 10: riduzioni per terreni agricoli

Art. 11: determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 12: detrazione per l'abitazione principale

Art. 13: esenzioni

Art. 14: esclusioni

Art. 15: esenzioni per gli enti non commerciali

Art. 16: quota riservata allo Stato

Art. 17: versamenti

Art. 18: dichiarazione

TITOLO III

Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 19: servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

Art. 20: presupposto

Art. 21: soggetto attivo

Art. 22: limite territoriale di applicazione del tributo

Art. 23: soggetto passivo

Art. 24: superficie tassabile

Art. 25: esclusioni

Art. 26: esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

Art. 27: riduzione della quota variabile per produzione di rifiuti assimilati agli urbani

Art. 28: periodicità del tributo e decorrenza

Art. 29: riduzioni tariffarie per particolare uso

Art. 30: riduzione per residenti all'estero

Art. 31: riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche

Art. 32: ulteriori riduzioni

Art. 33: divieto del cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Art. 34: disservizio

Art. 35: tributo provinciale

Art. 36: tariffa giornaliera

Art. 37: dichiarazione

Art. 38: commisurazione della tariffa

Art. 39: articolazione della tariffa

Art. 40: utenze domestiche

Art. 41: utenze non domestiche

Art. 41 bis: uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti

Art. 42: versamento

Art. 42 bis: Informazioni reclami e rettifica degli importi addebitati

TITOLO IV

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 43: presupposto

Art. 44: servizi indivisibili

Art. 45: definizione degli immobili soggetti al tributo

Art. 46: soggetto passivo

Art. 47: soggetto attivo

Art. 48: esenzioni

Art. 49: base imponibile

Art. 50: aliquote

Art. 51: riduzione per residenti all'estero

Art. 52: riduzioni per particolare uso

Art. 53: dichiarazione

Art. 54: versamento

TITOLO V

Disposizioni comuni

Art. 55: riscossione

Art. 56: funzionario responsabile

Art. 57: accertamento, riscossione, rimborso, contenzioso

Art. 58: sanzioni

Art. 59: interessi

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 60: disposizioni per il versamento della TARI per l'anno 2014

Art. 61: disposizioni per il versamento della TASI per l'anno 2014

Art. 62: norma di salvaguardia adeguamento e rinvio

Art. 63: entrata in vigore

Art. 64: abrogazioni

Art. 65: trattamento dei dati personali

ALLEGATO 1: Tassa sui rifiuti TARI: Categorie di utenza

TITOLO I

Art. 1

(Istituzione dell'imposta unica comunale)

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita nel Comune di Foggia l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

(Contenuto del regolamento)

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

Per l'IMU:

- a) La disciplina per l'applicazione nel Comune di Foggia dell'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Per la TARI:

- a) I criteri di determinazione delle tariffe;
- b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) L'individuazione di categorie di attività produttive i rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Per la TASI:

- a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) L'individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI è diretta.

TITOLO II

Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 3

(Definizione)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

L'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

Il presente titolo regola e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22

dicembre 2011 n. 214 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

La disciplina dell'IMU è integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124 e dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 4

(Presupposto)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili e dei terreni incolti siti nel territorio del Comune di Foggia, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge e dal presente regolamento.

Dal 2014, l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze regolate dalle disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5

(Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- a) per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è

applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "*terreno agricolo*" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 6

(Fabbricati rurali)

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 29.4.2016 in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art. 1, comma 738, della legge 160/2019)

Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera.

Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del [D.L. n. 557/1993](#), convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994, n. 133, così come modificato dall'art. 42 bis della legge 29.11.2007, n. 222.

Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

Art. 7

(Soggetti passivi)

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 29.4.2016 in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) regolarmente iscritti alla previdenza agricola;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 8

(Soggetto attivo)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Foggia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 9

(Base imponibile)

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 29.4.2016 in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente brogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del

contratto di comodato regolarmente registrato, ovvero copia dell'avvenuto pagamento delle imposte di registro e di bollo nel caso di contratto stipulato verbalmente.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del presente regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità.

Art. 10

(Riduzioni per i terreni agricoli)

(Articolo abrogato dal 1° gennaio 2016 con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 29.4.2016)

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso.

L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Art. 11

(Determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 29.4.2016 in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote e le detrazioni IMU stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno ha effetto dal 1° gennaio di ogni anno di riferimento.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze – sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune é tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.“; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato.

Art. 12

(Detrazione per l'abitazione principale)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Art. 13

(Esenzioni)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) gli immobili delle ONULUS ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- j) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Art. 14

(Esclusioni)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, con decorrenza 1 gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; (lettera modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, in vigore dal 1 gennaio 2016)
- b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) All'unità immobiliare con le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) All'unità immobiliare con le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 15

(Esenzione per gli enti non commerciali)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso

l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per gli anni 2012 e 2013 è dovuta per intero.

Art. 16

(Quota riservata allo Stato)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune o dal concessionario al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 17

(Versamenti)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013.

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con l'apposito bollettino di c/c postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario per l'intero anno.

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 18

(Dichiarazione)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art. 1, comma 738, della legge 160/2019)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dal comma 719 della Legge 147/2013.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

TITOLO III

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Art. 19

(Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati)

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) e dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" del Comune di Foggia, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tali atti si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa comprendenti, tra l'altro, la nozione e la classificazione dei rifiuti, la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti non compresi nel servizio, collocazione dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.

Art. 20

(Presupposto)

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 21

(Soggetto attivo)

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 22

(Limite territoriale di applicazione del tributo)

L'applicazione della TARI, nella misura ordinaria, è limitata alle zone del territorio comunale per il quale si intende quello compreso nel perimetro urbano tracciato dalla nuova circumpollazione costituita da una parte dalla S.S. 16 che collega l'incrocio di via Bari a quello di via San Severo e da questo al raccordo autostradale di via Manfredonia, dall'altra parte dalla sopraelevata (nuova tangente meridionale) che va dall'incrocio di via Bari al raccordo autostradale di via Manfredonia, comprendente tutti i nuclei di qualsiasi complesso edilizio costituiti nell'interno di essi, oltre le borgate di Segezia, Cervaro, Incoronata, Arpinova, Tavernola, Mezzanone e Rignano Scalo.

Tenuto conto del disposto dell'art. 192 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che vieta l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, gli utenti di locali e aree siti oltre il perimetro urbano di raccolta, così come individuato dal comma precedente, sono comunque tenuti al conferimento dei rifiuti presso il contenitore più vicino. In tal caso la TARI è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista meno di 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri;

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento ovvero, successivamente a mezzo apposita istanza, e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione ordinaria del servizio di raccolta.

Art. 23

(Soggetto passivo)

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

Art. 24

(Superficie tassabile)

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Ai fini di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507, in vigore fino al 31.12.2012, o del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 01.01.2013 al 31.12.2013.

A compimento dell'attivazione delle procedure di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, così come stabilite, in applicazione dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A, B, C), è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, il Comune di Foggia comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Art. 25

(Esclusioni)

(Articolo modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 30.9.2020)

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive nell'ambito di immobili appartenenti alle categorie catastali C/4 e D/6, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- la superficie dei fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, appartenenti pertanto alla categoria catastale E/7, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le cause di esclusione di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione;

La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Foggia di nuova istituzione che non derivino dalla cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività, così come risultante dagli atti della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Ai fini dell'applicazione del beneficio in argomento, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 37, comma 1, unitamente alla dichiarazione di inizio occupazione, l'apposita domanda di esenzione utilizzando il modello predisposto dall'Ente, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti.

In sede di prima applicazione il beneficio si estende anche alle imprese il cui periodo di esenzione, sulla scorta della precedente formulazione, si conclude nel corso dell'anno 2020.

Art. 26

(Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio)

(Articolo modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 24.6.2021)

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianale, regolarmente svolte presso locali appartenenti alle categorie catastali D/1, D/7 e C/3, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta.

Per tali tipologie di utenza, pertanto, sono tassabili, sia per la quota fissa che variabile, le sole superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, spogliatoi o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività

simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Falegnameria	35%
Autocarrozzerie	35
Autofficine per riparazione veicoli	35
Gommisti	35
Autofficine di elettrauto	35
Lavanderie	35
Studi dentistici ed odontotecnici	35
Tipografie	35
Attività residuali con produzione di rifiuti speciali	25%

Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dall'art. 37 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma.

In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 27

(Riduzione della quota variabile per produzione di rifiuti assimilati agli urbani)

La quota variabile della tariffa del tributo delle utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.

A tal fine, tenuto conto dei coefficienti Kd massimi di produzione annua stimata (Kg/m²/anno) indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (allegato 1, tabella 4/a) per ogni singola categoria di utenza, la riduzione opera nei seguenti termini:

- riduzione del 75% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 80% della produzione totale annua stimata;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 40% e fino al 80% della produzione totale annua stimata;

- riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 10% e fino al 40% della produzione totale annua stimata;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute a consuntivo annuo su apposita dichiarazione debitamente documentata, che sarà preciso onere del produttore presentare al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di recupero che certifichi la quantità annua di rifiuti assimilati avviati al recupero.

Art. 28

(Periodicità del tributo e decorrenza)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. (comma abrogato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.47 del 27.4.2023)

La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da comunicarsi entro il termine di cui all'articolo 37 del presente regolamento, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui è cessata l'occupazione o detenzione dei locali ed aree. Entro lo stesso termine, che decorre dal suo verificarsi, deve essere dichiarata qualsiasi modificazione che comporti un diverso ammontare del tributo. (comma abrogato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.47 del 27.4.2023)

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il termine di cui al precedente comma, il tributo non è dovuto per il periodo successivo se l'utente, che non ha prodotto la denuncia di cessazione entro tale termine, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. (comma abrogato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.47 del 27.4.2023)

In ogni caso, la presentazione della denuncia di cessazione tardiva non comprovante la fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree al momento del presunto rilascio, produce effetto dalla data di presentazione della comunicazione.

Art. 29

(Riduzioni tariffarie per particolare uso)

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa è ridotta del 30% in caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che:
 - 1) tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - 2) che l'unità immobiliare non sia di fatto occupata da altro soggetto ivi dimorante o residente;
 - 3) che sia espressamente indicata l'abitazione di residenza del richiedente.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 30

(Riduzione per residenti all'estero)

La TARI per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, è applicata in misura ridotta di due terzi, a condizione che si tratti di una ed una sola unità immobiliare e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 31

(Riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche)

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa certificazione che il Gestore del servizio provvederà annualmente ad inviare al Comune di Foggia a consuntivo del servizio reso, alla tariffa delle utenze domestiche è assicurata una riduzione percentuale della quota variabile nella misura del:

- a) 5%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 30%;
- b) 10%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 50%;
- c) 50%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 70%;
- d) 75%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate sulla tariffa per l'annualità successiva a quella certificata.

Sono altresì consentite ulteriori forme di incentivazione alla raccolta differenziata che il gestore del servizio intenderà adottare al fine di aumentarne la percentuale complessiva di raccolta.

Art. 32

(Ulteriori riduzioni)

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 33

(Divieto del cumulo di riduzioni e agevolazioni)

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 34

(Disservizio)

La TARI è dovuta nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio per il tramite del competente ufficio comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, e comunque non oltre sei mesi dalla sua presentazione, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa fino a quando il servizio non venga ripristinato.

Art. 35

(Tributo provinciale)

Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 36

(Tariffa giornaliera)

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

L'occupazione o la detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

L'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalit  ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche, o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23/2011, secondo i termini e le modalit  di pagamento della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonch  eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 37

(Dichiarazione, attivazione, variazione e cessazione del servizio)

(Articolo modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.47 del 27.4.2023)

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di pi  soggetti obbligati in solido, la dichiarazione pu  essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, per la quale ai fini sanzionatori resta fermo il termine previsto dall'art.1, comma 685, della legge 147/2013, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari   tenuto a comunicare al contribuente, di norma con l'invio del primo avviso di pagamento, i seguenti elementi minimi:

il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

il codice utente e il codice utenza;

la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalit  del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie tassabile calcolata secondo le modalit  stabilite nell'ART.24 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie tassabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.24 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune di Foggia, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art. 38

(Commisurazione della tariffa)

La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio Comunale, con specifica deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, la tariffa del tributo può essere modificata entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. **(comma modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, n vigore dal 1° gennaio 2016)**

Art. 39

(Articolazione della tariffa)

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

- b) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 40

(Utenze domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ai locali pertinenziali delle utenze domestiche non si applica la quota variabile della tariffa.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014 e 2015, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1/a del medesimo allegato 1.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le variazioni del numero dei componenti, intervenute nel corso dell'anno, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 37 del presente regolamento.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.

Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dalla struttura del ricovero.

La persona che, pur presente nella composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, è di fatto assente per un periodo non inferiore a sei mesi per motivi di studio lavoro o servizio, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che:

- a) venga prodotta idonea certificazione attestante l'iscrizione a corsi di studi o di laurea, o lo svolgimento di attività lavorativa o di servizio presso altro comune del territorio nazionale, ovvero all'estero;
- b) sia dimostrato il pagamento, a suo nome, dello stesso tributo presso il comune nel quale è domiciliato, fatta eccezione per i casi, debitamente documentati, di domicilio presso collegi, convitti e caserme.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito, in via presuntiva, nel numero di quattro componenti.

Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza anagrafica nel Comune di Foggia, il numero degli occupanti è pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

Art. 41

(Utenze non domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014 e 2015, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 3/a e 4/a, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione presso la CC.II.AA e/o da quanto denunciato ai fini fiscali (IVA).

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, così come individuata nel comma precedente.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco delle categorie di cui all'allegato 1 al presente regolamento, saranno inserite nella categoria tariffaria con simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), purché ubicate nello stesso luogo di esercizio e facenti parte della stessa unità immobiliare catastale.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 41 bis

(Uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti)

(Articolo introdotto con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 24.6.2021, successivamente modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.47 del 27.4.2023)

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, devono comunicarlo al Comune e al Gestore del servizio pubblico di riferimento entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 22.3.2021, n. 41, così come modificato dalla legge 21.5.2021, n. 69, solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma 2, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Alla comunicazione di cui al comma 2, deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Dette utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e, pertanto, della sola quota variabile del tributo.

L'uscita dal servizio pubblico di cui alla presente disposizione regolamentare non può avvenire solo per alcune frazioni di rifiuto urbano, ma bensì per tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall'utenza non domestica.

Al conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani per i quali l'utente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 1, il Comune provvederà al recupero della quota variabile del tributo ed alla segnalazione alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune ed al Gestore del servizio.

Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che si è avvalsa della facoltà di cui alla presente disposizione regolamentare deve comunicare, tramite PEC, al Comune e al Gestore del servizio almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

In mancanza della comunicazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile del tributo originariamente esclusa dal pagamento ai sensi del comma 5.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di cui all'art. 37 del presente Regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente si intende che abbia optato per il servizio pubblico.

Art. 42

(Versamento/rimborsi/compensazioni)

(Articolo modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.47 del 27.4.2023)

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento PAGOPA e modello F24.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con allegati modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, con l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo a mezzo posta ordinaria, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Il versamento della TARI, per l'anno di riferimento, è effettuato in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre. I versamenti delle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. Il versamento della rata la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per le rate in scadenza prima del 1° dicembre è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il funzionario responsabile del tributo può motivatamente disporre lo spostamento delle rate di pagamento.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.66 del 26.4.2007 e ss.mm.ii., di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 6 nelle seguenti ipotesi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente;
- c) qualora l'importo richiesto, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi calcolati ai sensi dell'art.24 del citato Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 42 bis

(Informazioni reclami e rettifica degli importi addebitati)

(Articolo introdotto con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.47 del 27.4.2023)

Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome,

cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

TITOLO IV

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Art. 43

(Presupposto)

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune come meglio specificati dal successivo articolo 44 del presente regolamento.

Art. 44

(Servizi indivisibili)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

I servizi indivisibili, i cui costi sono da coprire con i proventi della TASI, sono:

- a) illuminazione pubblica;
- b) ufficio tecnico (gestione della rete stradale comunale, viabilità, segnaletica, manutenzione strade, circolazione stradale);
- c) contratto di servizio verde pubblico;
- d) servizio di protezione civile;
- e) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;

- f) urbanistica e gestione del territorio;
- g) anagrafe, stato civile, leva e statistica;
- h) servizi di polizia locale.

I relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono analiticamente indicati nella delibera di cui all'art. 50, comma 7, del presente regolamento.

Art. 45

(Definizione degli immobili soggetti al tributo)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. (Comma modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, in vigore dal 1° gennaio 2016)

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento ovvero, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o comunque dalla data in cui è utilizzato, se antecedente all'accatastamento.

Art. 46

(Soggetto passivo)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'art. 43 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale

Art. 47

(Soggetto attivo)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Soggetto attivo della TASI è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste il fabbricato o l'area edificabile.

Art. 48

(Esenzioni)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 49

(Base imponibile)

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art. 1, comma 738, della legge 160/2019)

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui ai precedenti commi possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al precedente comma presentati entro il 15.6.2016 le rendite catastali hanno effetto dal 1.1.2016.

Art. 50

(Aliquote)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

Con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, l'aliquota può essere ridotta fino anche al suo azzeramento.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il solo 2014, l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei precedenti commi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in conformità con i costi dei servizi indivisibili di cui all'articolo 44 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 51

(Riduzione per residenti all'estero)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

La TASI per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel Comune di Foggia e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, è applicata in misura ridotta di due terzi, a condizione che si tratti di una ed una sola unità immobiliare e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 18 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 52

(Riduzioni per particolare uso)

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.4.2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 e successivamente abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo è determinato applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.

Art. 53

(Dichiarazione)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 54

(Versamento)

(articolo abrogato dal 1° gennaio 2020 dall'art.1, comma 738, della legge 160/2019)

In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 (mod. F24), n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili.

La TASI è dovuta per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento della TASI per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art.1, della legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario per l'intero anno.

A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55

(Riscossione)

L'Imposta Unica Comunale (IUC) è applicata e riscossa dal comune.

Art. 56

(Funzionario responsabile)

Il Comune designa il funzionario responsabile della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Se il servizio è affidato in concessione, il funzionario responsabile dovrà svolgere attività di controllo e vigilanza sugli atti e sull'attività del concessionario, garantendone il rispetto della legge e delle presenti norme regolamentari. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ovvero il concessionario, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento Tari può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 57

(Accertamento riscossione rimborso contenzioso)

L'attività di accertamento e di rimborso della I.U.C. sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296 a cui si fa esplicito richiamo e riferimento.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, di notifica e degli ulteriori interessi di mora secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento di cui al comma 2 ed a condizione che presenti formale dichiarazione di acquiescenza, una rateazione delle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi, entro i limiti e secondo le modalità previste dal vigente regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia.

Gli accertamenti valgono come dichiarazione per le annualità successive, fatte salve eventuali successive modificazioni che dovranno essere comunicate entro il termine di cui agli articoli 18 e 37 del presente regolamento.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24 del presente regolamento, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00 (euro dieci/00).

Il Contenzioso tributario è regolato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., alla I.U.C. si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni, emanato sulla base dei principi dettati dal D.lgs. n.218/1997 e successive sue modifiche.

In deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, è affidato alla società AIPA s.p.a., già affidataria al 31 dicembre 2013 del servizio di accertamento e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 58

(Sanzioni)

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/97.

Nel caso di omessa od infedele dichiarazione, ovvero di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 56 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.04.1999 e successive modificazioni.

Le sanzioni per omessa od infedele dichiarazione di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi, anche in forma di rateazione di cui all'articolo 57, comma 3.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Art. 59

(Interessi)

Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

(Disposizioni per il versamento della TARI per l'anno 2014)

Per il solo anno 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 del presente regolamento, tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, operano le seguenti disposizioni:

- 1) il numero delle rate di versamento della TARI (Tassa Rifiuti), è stabilito nel numero di quattro;
- 2) La scadenza delle rate è fissata al 30 maggio 2014 (per la prima), al 30 luglio 2014 (per la seconda), al 30 settembre 2014 (per la terza) ed al 30 dicembre 2014 (per la quarta ed ultima);
- 3) Ai fini del pagamento delle prime tre rate il Comune di Foggia invierà ai contribuenti, per il tramite della concessionaria, avvisi bonari di pagamento in acconto TARI 2014, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione n.194 del 30.11.2013 dal Consiglio Comunale ai fini TARES per l'anno 2013;
- 4) Ai fini della determinazione della quarta ed ultima rata dovuta a titolo TARI 2014, che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti a seguito dell'approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2014, saranno scomputati i pagamenti effettuati con le precedenti rate.

Art. 61

(Disposizioni per il versamento della TASI per l'anno 2014)

Per il solo anno 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del presente regolamento, il versamento della prima rata della TASI, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legge 10.06.2014, n. 88, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti il regolamento, le aliquote e le detrazioni TASI, da inviarsi, esclusivamente in via telematica, entro il 10

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al decreto legislativo n.360 del 1998 alla data del 18 settembre 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014, è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Art. 62

(Norma di salvaguardia adeguamento e rinvio)

Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014 e si applica dal 01 gennaio 2014.

Art. 64

(Abrogazioni)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.192 del 30 novembre 2013 ed il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 30 ottobre 2012, così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 30 novembre 2013.

Art. 65

(Trattamento dei dati personali)

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

ALLEGATO 1

(Allegato modificato dal 1° gennaio 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 5.6.2020)

Tassa sui Rifiuti

TARI

Categorie di utenza

Utenze domestiche
Numero componenti del nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante, caserme, carceri
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo
9	Ospedali

10	Uffici, agenzie, laboratori di analisi, studi televisivi e radiofonici, stazioni ferroviarie
11	Banche ed istituti di credito, studi professionali
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15	Banchi di mercato beni durevoli
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
19	Attività industriali con capannoni di produzione
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club, sale da ballo, sale da gioco